UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Modifica Regolamento per il conferimento delle borse di ricerca

I L R E T T O R E

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28.03.2022, n. 305;

VISTO il decreto rettorale del 13 giugno 2018 n. 432, recante il *Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca* come da ultimo modificato con decreto rettorale del 10 ottobre 2025, n. 846;

VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 settembre 2026, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica del Regolamento di cui sopra;

RAVVISATA quindi l'esigenza di procedere all'emanazione del Regolamento così come modificato

DECRETA

ARTICOLO 1 - È emanato il *Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca*, così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)

UNICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Coordinamento Affari Generali ed Elezioni - Responsabile: Dott. Giuseppe Cammarota
Via Università n. 40 - 09124, Cagliari - e.mail: affarigenerali@amm.unica.it - t. +39 070.6752213-2312
www.unica.it

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI RICERCA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse di ricerca secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, come modificato dal D.L. 5/2012 convertito dalla L. n. 35/2012.
2. Le borse di ricerca, sono conferite a seguito di procedura selettiva secondo le seguenti tipologie:
A) borse conferite a laureati senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, per la partecipazione allo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati, come disciplinato al successivo art. 2 e ss. (Borse di ricerca post lauream);
B) borse conferite a Studiosi di chiara fama, o di comprovata esperienza scientifica, al fine di favorire, sostenere e promuovere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione, come disciplinato al successivo art. 11 10 e ss. (Borse di ricerca per studiosi).

TITOLO I - BORSE DI RICERCA TIPOLOGIA A

Art. 2 – Attivazione, durata e finanziamento

1. Le procedure di attivazione, selezione e conferimento delle borse di ricerca di cui al presente titolo sono attribuite ai Dipartimenti. I procedimenti e provvedimenti connessi con il presente regolamento, compresi quelli in materia di accesso agli atti, sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore del Dipartimento e del Segretario amministrativo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme comuni.
2. L'attivazione delle borse di ricerca è approvata dal Consiglio del Dipartimento interessato, su proposta del responsabile del programma di ricerca e la selezione è indetta con disposizione del direttore del Dipartimento (Disposizione Direttoriale).
3. Le borse di ricerca, possono essere attivate:
   a) mediante la stipula di convenzioni ad hoc con soggetti pubblici o privati anche in partenariato;
   b) nell'ambito di programmi finanziati che ne prevedano espressamente il conferimento;
4. Le convenzioni di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo sono redatte secondo lo schema-tipo allegato al presente regolamento (ALL 1) per quanto concerne gli elementi obbligatori:
   - premesse e riferimenti normativi;
   - oggetto del programma e/o della specifica ricerca;
   - attività del borsista;
   - indicazione del Responsabile scientifico che sovrintenderà all'attività del borsista;
   - contributo messo a disposizione dal soggetto finanziatore e le modalità di erogazione;
   - disciplina relativa alla proprietà dei risultati e le modalità di pubblicazione degli stessi;

- durata della convenzione e data di scadenza del progetto di ricerca.

Ulteriori contenuti e/o clausole potranno essere rappresentati in ragione di specifiche esigenze delle parti.

5. La durata della borsa di ricerca non può estendersi oltre la data di scadenza del progetto di ricerca nell'ambito del quale è stata attivata e non può comunque eccedere, considerate le eventuali proroghe, i 35 mesi.

Previo accertamento della copertura finanziaria, valutate le eventuali ulteriori esigenze ed i risultati conseguiti dal borsista, il Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile Scientifico, può deliberare la proroga della borsa conferita.

Anche in caso di proroga, le borse devono comunque concludersi entro la data di conclusione delle attività connesse al progetto di ricerca.

6. L'importo annuale di una borsa di ricerca, definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, non deve essere superiore al trattamento economico minimo annuo corrisposto ai titolari degli incarichi di ricerca, previsti dall'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come stabilito dalle norme in vigore, e dovrà essere determinato in proporzione per i periodi inferiori all'anno. Tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'Ateneo. L'importo potrà essere superato qualora l'Ente finanziatore abbia previsto un importo maggiore nell'ambito della convenzione o del programma

L'importo della borsa è determinato nel bando e non può essere inferiore, su base annua lorda, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale vigente alla data di emanazione del bando.

Art. 3 - Bando di selezione

1. Le borse di cui al presente titolo sono conferite a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio.

2. Il bando di selezione, emanato con disposizione del Direttore del Dipartimento, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- data della delibera di approvazione dell'attivazione da parte del Consiglio di Dipartimento;
- oggetto del programma e/o della specifica ricerca nell'ambito del quale si svolgeranno le attività del borsista;
- Responsabile scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività del borsista;
- indicazione della struttura presso la quale il borsista dovrà svolgere la propria attività;
- durata e importo della borsa;
- requisiti di ammissione e cause di esclusione;
- titoli valutabili;
- modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
- modalità di svolgimento del colloquio (che potrà avvenire anche secondo procedure a distanza), e valutazione;
- disposizioni in merito alla pubblicità degli atti.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma in almeno 20 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

Le modalità di presentazione della domanda e degli allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

I bandi di selezione sono pubblicati all'albo della struttura interessata e nel sito web dell'Ateneo e della struttura.

3. Il Dipartimento può prescindere dall'emanazione del bando di selezione, e dalla relativa procedura, qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato, a seguito di valutazione comparativa, sulla base di specifici requisiti in quanto vincitore di un bando, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nell'ambito di programmi e progetti competitivi finanziati dall'Unione Europea, dal MUR o da altri enti pubblici o privati italiani e stranieri, che finanziano la borsa. In questo caso la borsa avrà la durata corrispondente a quella del progetto finanziato.

Art. 4 - Destinatari

1. La partecipazione alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente titolo è riservata ai soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea triennale o diploma di laurea (ante D.M. 509/99)), ovvero del titolo equipollente conseguito presso Università straniere;
- laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04), ovvero del titolo equipollente conseguito presso Università straniere;
- eventuali altri titoli richiesti quali requisiti per l'accesso in relazione allo specifico programma oggetto dell'attività di ricerca.

2. Per il titolo di studio conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, l'equivalenza verrà valutata, ai soli fini dell'ammissione del candidato alla selezione, dalla Commissione giudicatrice.
Il bando di selezione di cui al precedente art. 4 può limitare la partecipazione a candidati in possesso di uno dei titoli sopraelencati.
3. Il possesso dei requisiti per l'accesso è autocertificato.

Art. 5 - Commissione giudicatrice, selezione dei candidati ed approvazione atti

1. La Commissione giudicatrice, approvata dal Consiglio del Dipartimento che attiva la borsa, è nominata con disposizione del Direttore della struttura ed è composta di norma da tre docenti (art. 54, lett. c) Statuto) afferenti a settori scientifico disciplinari affini alla tematica di ricerca.
La Commissione giudicatrice può altresì essere integrata da uno o più componenti designati dal soggetto finanziatore in qualità di esperti.
2. La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
3. La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con l'attribuzione del relativo punteggio, ed in un successivo colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati ammessi.
4. Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati nel sito web della struttura e nel sito dell'Ateneo. Ai candidati ammessi verrà comunicata tramite posta elettronica e/o pubblicazione sul medesimo sito web, la data, l'ora e sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 15 giorni. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Il colloquio potrà essere sostenuto per via telematica, con modalità che consentano l'accertamento dell'identità personale.
4. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige il verbale nel quale viene riportata la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
5. Per la nomina dei vincitori, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età anagrafica.
6. Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore della struttura interessata e pubblicati nel sito web della struttura e dell'Ateneo.

Art. 6 - Conferimento della borsa di ricerca e svolgimento delle attività

1. La borsa viene conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
2. La data di inizio e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca presso la struttura universitaria di riferimento, alle quali il borsista ha diritto di accedere, con l'obbligo di osservarne le norme

regolamentari e di sicurezza, devono essere concordate con il Responsabile scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento.
3. Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la direzione del Responsabile scientifico, nonché a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
4. Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche.
5. Al termine del periodo previsto per l'esecuzione della ricerca, il borsista è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente approvata dal Responsabile scientifico.

Art. 7 – Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è compatibile con:
a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
c) assegni di ricerca;
d) rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente;
f) gli incarichi di ricerca attivati ai sensi dell'art 22ter della L 240/2010;
g) gli incarichi postdoc attivati ai sensi dell'art 22bis della L. 240/2010;
h) i contratti di ricerca attivati ai sensi dell'art 22 della L. 240/2010.
2. I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo anche parasubordinato, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:
a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
d) tale attività risulti residuale in termini di tempo rispetto a quella di formazione di cui alla borsa di ricerca
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di borsa, assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 e contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010 non può superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L'accertamento di tali limiti temporali viene effettuata dalla Direzione per la Ricerca preventivamente al conferimento della borsa.

Art. 8 - Interruzione - rinuncia

1. La mancata o non corretta esecuzione della ricerca, le interruzioni non autorizzate e la violazione dell'obbligo di riservatezza comportano la decadenza dal diritto a percepire la borsa. La decadenza viene disposta dal direttore della struttura con provvedimento adeguatamente motivato.
2. Il borsista che intenda rinunciare prima della scadenza è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Responsabile scientifico ed al Direttore del Dipartimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di rinuncia.

Art. 9 - Coperture assicurative

L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, qualora non già coperta dall'Ateneo, è a carico del borsista di ricerca.

TITOLO II - BORSE DI RICERCA TIPOLOGIA B

Art. 10 – Borse di ricerca per Studiosi

1. Al fine di favorire, sostenere e promuovere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione, l'Università di Cagliari può conferire borse per lo svolgimento di attività di ricerca a Studiosi italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica o di chiara fama, impegnati stabilmente e continuativamente all'estero in attività di ricerca, presso Università, Centri o Enti di ricerca.
2. Le borse di cui al comma 1 possono essere conferite, mediante la stipula di contratti secondo la normativa vigente:
a) a seguito dell'attivazione di procedure di selezione pubblica a cura dei dipartimenti su proposta dei singoli docenti e ricercatori, mediante valutazione dei titoli, dei curricula scientifici e dell'attività di ricerca che dovrà essere svolta dallo Studioso.
L'attività è finalizzata allo svolgimento di progetti di ricerca di comune interesse e la copertura dei relativi oneri finanziari è a carico dei fondi messi a disposizione dal richiedente, il quale assume il ruolo di Referente scientifico;
b) a seguito dell'attivazione di procedure di selezione di progetti di ricerca presentati dagli Studiosi di cui al comma l del presente articolo, congiuntamente a docenti e ricercatori afferenti all'Università di Cagliari secondo le modalità indicate dall'art. 12, co. 2, del presente Regolamento, in attuazione di misure di finanziamento specificamente destinate a favorire la creazione di rapporti di collaborazione e di scambio scientifico e ad accrescere l'internazionalizzazione dell'Ateneo.
I progetti di cui alle lettere a) e b) dovranno comunque prevedere attività di diffusione e/o formazione da parte degli Studiosi, anche in forma seminariale, finalizzate ad accrescere le capacità di ricercatori, gruppi di ricerca, dottorandi, studenti dell'ateneo.
3. La struttura di riferimento per la gestione dei procedimenti amministrativi correlati è la Direzione per la Ricerca e il Territorio.

Art. 11 – Finanziamento, importo e durata

1. Le borse di cui al presente titolo vengono erogate con fondi provenienti da finanziamenti esterni pubblici e privati, e non possono comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'Università.
2. Le borse di cui al presente titolo vengono conferite agli studiosi per periodi di permanenza presso l'Ateneo di durata complessiva non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 mesi, anche non continuativi.
3. L'importo delle borse di cui all'art. 10, lett. a), comprensivo delle ritenute d'imposta applicabili secondo le disposizioni vigenti in materia è indicato dal responsabile del progetto di ricerca nell'ambito del quale viene attivata la borsa la cui durata non può estendersi oltre la data di conclusione delle attività connesse al progetto di ricerca.
4. L'importo delle borse di cui all'art. 10, lett. b, è fissato fino a un massimo di 60.000,00 euro al lordo delle ritenute d'imposta applicabili secondo le disposizioni vigenti in materia. Nella determinazione del suddetto importo ai fini dell'erogazione della borsa si dovrà tener conto dell'impegno richiesto allo Studioso per la sua partecipazione alla ricerca durante il periodo di permanenza nel dipartimento.

Art. 12 – Attivazione e selezione

1. Le borse di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), vengono proposte su delibera del Consiglio di Dipartimento di accoglienza dello Studioso.
2. Le borse di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), vengono attivate con provvedimento del Rettore a seguito della selezione di progetti di ricerca congiunti, su tematiche di riconosciuto interesse strategico per l'Ateneo. A seguito di apposito Avviso, emanato con decreto rettorale e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea, i dipartimenti dell'Ateneo, previa formale delibera,

trasmetteranno i progetti di ricerca congiunti presentati dai propri docenti e ricercatori, unitamente a tutta la relativa documentazione descrittiva.
L'Avviso dovrà contenere l'indicazione dei criteri con i quali verranno valutati i progetti di ricerca in rapporto alla loro rilevanza scientifica e in considerazione anche dei seguenti elementi:
a) curriculum vitae dello Studioso invitato;
b) rilevanza della produzione scientifica;
c) coerenza con le attività scientifiche della struttura di riferimento;
d) potenziali ricadute dell'attività dello Studioso sulla comunità scientifica dell'ateneo.
e) impegno specifico richiesto allo Studioso, anche con riguardo alle attività di diffusione e formazione rivolta ai ricercatori, gruppi di ricerca, dottorandi, studenti dell'ateneo.
Nella valutazione verrà data precedenza ad un solo progetto per ogni settore scientifico disciplinare.
3. Gli esiti della valutazione e la relativa graduatoria dei progetti sono pubblicati nel sito internet dell'ateneo.

Art. 13 - Commissione esaminatrice

1. La valutazione dei progetti di ricerca congiunti è affidata a una Commissione centrale d'Ateneo nominata dal Rettore e rappresentativa delle aree scientifiche cui sono riconducibili i progetti, eventualmente integrabile da esperti anche internazionali.

Art. 14 –Comunicazione ai vincitori delle borse per Studiosi

1.Gli Studiosi assegnatari riceveranno via e-mail formale comunicazione dell'attribuzione della borsa.
2. Entro 15 giorni l'assegnatario della borsa dovrà comunicare all'Università di Cagliari - Direzione per la ricerca e il territorio, l'accettazione o la rinuncia alla borsa, e fornire la documentazione richiesta. La mancata comunicazione si considererà quale rinuncia.

Art. 15 – Accoglienza Studiosi stranieri

1. L'ingresso degli Studiosi stranieri provenienti dai paesi extraeuropei è regolato dalla normativa di riferimento in materia di concessione di Visti e di Nulla Osta.
2. Per le modalità di accoglienza dello Studioso presso le strutture dell'Ateneo si rimanda alle Linee Guida pubblicate nel sito dell'Università.

Art. 16 - Incompatibilità

1. La borsa di ricerca per Studiosi non è cumulabile con altre borse a qualsiasi titolo conferite, o con altri contratti**,** stipulati con l'Università di Cagliari.

NORME COMUNI

Art. 17 – Attività

1. La data di inizio e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca da parte degli Studiosi, devono essere concordate con i rispettivi Dipartimenti ospitanti per il tramite dei referenti scientifici.
2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di ricerca, concordando tale attività con il Referente scientifico del progetto nel quale è inserito, attenendosi alle regole della struttura ospitante e alle norme in materia di sicurezza.
3. Il titolare della borsa dovrà inoltre rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
4. Al termine dell'attività il titolare della borsa di tipo A del presente Regolamento è tenuto a presentare al Dipartimento ospitante una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente concordata col Referente scientifico.

5. Il referente scientifico del progetto congiunto per il quale è stata attribuita una Borsa a uno Studioso di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) è tenuto a presentare alla Direzione per la ricerca e il territorio una dettagliata relazione, preventivamente concordata con lo Studioso ospitato e controfirmata dal direttore del Dipartimento, sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui periodi di permanenza.

Art. 18 - Pagamento delle borse

1. Il pagamento delle borse di ricerca verrà effettuato in rate mensili posticipate.
2. La prima rata viene erogata a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio dell'attività del titolare della borsa.
3. L'ultimo pagamento è subordinato alla presentazione della relazione sull'attività svolta, secondo quanto indicato nell'art. 17.
4. I pagamenti relativi alle borse di ricerca sono subordinati alla dichiarazione mensile del direttore del dipartimento sui giorni di effettiva presenza nel dipartimento.

Art. 19 - Natura giuridica delle borse

1. Il godimento di una borsa di ricerca di tipologia A non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e non dà accesso ai ruoli dell'Università.
In nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/ o di lavoro dipendente.
2. Il godimento di una borsa di ricerca di tipologia B non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente né da diritto di accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 20 - Monitoraggio delle attività

1.La Direzione per la Ricerca e il Territorio effettua il monitoraggio del conferimento e delle attività connesse alle borse di ricerca attraverso la rilevazione dei dati presenti nel sistema informativo d'Ateneo, fatte salve eventuali ulteriori informazioni acquisibili dalle strutture.
2. In particolare, per quanto riguarda le borse di ricerca conferite a Studiosi ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, la Direzione per la ricerca e il territorio provvederà a raccogliere e monitorare la regolarità delle dichiarazioni mensili del direttore del dipartimento sulle presenze in sede degli Studiosi ai fini dell'erogazione dei relativi pagamenti delle borse, e la redazione della relazione finale controfirmata dal Direttore del dipartimento.

Art. 21- Norme sovranazionali

Sono fatte salve, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni normative previste da istituzioni pubbliche internazionali o sovranazionali in materia di attribuzione di borse di ricerca attraverso le università.

Art. 22- Norme transitorie e finali

Sono fatti salvi, i provvedimenti di attribuzione di borse di ricerca già attuati secondo le disposizioni del regolamento emanato con DR n. 394 del 7.02.2004 e n. 626 del 13.05.2014.